

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 29 settembre 2015, n. 13

Modifiche della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante «Norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione».

(GU n.9 del 27-2-2016)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige
n. 40/I-II del 6 ottobre 2015)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e' cosi' sostituito:

«Art. 1 (Finalita'). - 1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la liberta' e la pluralita' dei mezzi di informazione al fine di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della popolazione altoatesina, di potenziare l'identita' linguistica e culturale delle persone appartenenti ai gruppi linguistici ladino, tedesco e italiano, di garantire il pluralismo di idee nonche' un'offerta indipendente, diversificata, equilibrata e capillare di informazioni su tematiche locali. Uno speciale riguardo e' rivolto alle esigenze dei gruppi etnici tutelati dallo statuto di autonomia.».

Art. 2

1. Il testo tedesco della rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Landesbeirat für das Kommunikationswesen».

2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«1. Per l'espletamento delle attivita' indicate nella presente legge o in altre leggi o individuate dalla Giunta provinciale, e' istituito presso il Consiglio provinciale il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato.

Esso e' composto da sei esperti nei settori della comunicazione, dell'informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialita'.».

3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«2. Il Comitato e' composto dal/dalla presidente e dal/dalla vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonche' da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consiglieria/e puo' esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del Comitato e' eletta/o su proposta della minoranza politica. Le/I

componenti del Comitato non possono rimanere in carica per la durata di piu' di due legislature.».

Art. 3

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e' cosi' sostituito:

«1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura e' posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura puo' essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, puo' avvalersi della consulenza di esperti e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di apposite convenzioni.».

Art. 4

1. L'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 8 (Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano). - 1. La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l'opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione piu' idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonche' delle copie vendute e distribuite.

2. Per realizzare le finalita' di cui all'art. 1, la Provincia autonoma di Bolzano puo' stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonche' con portali online aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualita' di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla Provincia.

3. La Provincia puo' stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinche' il servizio raggiunga, sull'intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all'art. 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.».

Art. 5

1. L'art. 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 9 (Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni). - 1. Alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 concorrono la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonche' portali online privati.

2. Ai sensi dell'art. 8, primo comma, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nel rispetto

del diritto dell'Unione europea, la Provincia puo' concedere per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana.

3. Per le finalita' del presente articolo e degli articoli 9-bis e 10 valgono le seguenti definizioni:

a) per «emittenti radiotelesive» si intendono le emittenti che esercitano legittimamente la propria attivita' e che trasmettono programmi in chiaro che possono essere ascoltati o visti da tutti;

b) per «portali informativi online» si intendono i portali Internet il cui scopo principale e' quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo. I portali devono essere registrati presso il competente Tribunale o altro registro equivalente;

c) per «emittenti private» e «portali privati» si intendono le emittenti e i portali privi di un contratto pubblico e senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta;

d) per «emittenti televisive locali» si intendono le emittenti televisive private che:

1) dispongono di una propria redazione, con almeno un o una giornalista che lavora prevalentemente in quella redazione;

2) trasmettono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale o i cui programmi raggiungono una copertura pari ad almeno il 70 per cento della popolazione provinciale, e

3) che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali per almeno 10 minuti al giorno nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;

e) per «emittenti radiofoniche locali» si intendono le emittenti radiofoniche private:

1) i cui programmi sono trasmessi prevalentemente sul territorio provinciale o che raggiungono una copertura pari ad almeno il 60 per cento della popolazione provinciale, e

2) che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali almeno tre volte al giorno, per un totale di almeno 20 minuti nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;

f) per «portali informativi online locali» si intendono i portali informativi online privati:

1) che dispongono di una propria redazione con almeno un/una giornalista e producono contenuti realizzati da giornalisti con contratto di lavoro subordinato o free lance oppure sotto la responsabilita' redazionale di giornalisti e

2) che pubblicano quotidianamente almeno dieci contenuti incentivabili, calcolati in una media settimanale, escluse le repliche;

g) per «contenuti incentivabili» si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all'Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale, in settori quali, ad esempio, politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport;

h) per «notiziari locali» si intendono i programmi o articoli online autoprodotti che riportano notizie attuali su tematiche che si riferiscono specificatamente all'Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale;

i) per «programmi o articoli online autoprodotti» si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell'emittente o del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie, o realizzati sotto la responsabilita' redazionale di giornalisti;

j) per «giornalisti» si intendono i giornalisti professionisti o i pubblicisti iscritti all'albo nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

I giornalisti residenti in un altro Paese membro dell'Unione europea possono avere, in alternativa, un'abilitazione equivalente in base alle norme vigenti nel Paese di residenza;

k) per «responsabilita' redazionale» si intende l'esercizio di una vigilanza permanente ed efficace sui programmi autoprodotti;

l) per «imprese beneficiarie» si intendono le emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi online locali a cui vengono concesse compensazioni finanziarie.».

Art. 6

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 9-bis (Compensazioni finanziarie). - 1. La realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, sono da ritenersi servizi di interesse economico generale ai sensi del diritto dell'Unione europea. Per l'espletamento di questo tipo di servizio pubblico la Giunta provinciale puo' concedere alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali informativi online locali compensazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto.

2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i servizi di interesse economico generale e determina le modalita' del loro affidamento, del loro finanziamento e regolare controllo, in osservanza del diritto dell'Unione europea.».

Art. 7

1. L'art. 10 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e' cosi' sostituito:

«Art. 10 (Beneficiari e ammontare delle compensazioni finanziarie). - 1. Le compensazioni finanziarie sono concesse a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che:

a) a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalita' di cui all'art. 1;

b) non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione;

d) hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;

e) diffondono prevalentemente contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l'organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attivita' promozionali o attivita' commerciali simili.

2. L'esclusione e' deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalita' di concessione delle compensazioni finanziarie, tenuto conto dei seguenti aspetti:

a) per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l'Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l'associazione di categoria piu' rappresentativa delle emittenti;

b) per i portali informativi online: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio

provinciale;

c) costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili.

4. Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a compensazione e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all'agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilita' di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.

5. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione di opinione all'insegna dei principi della democrazia. Per evitare che con i contributi concessi ai sensi della presente legge siano finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi, discriminatori o per altri versi inaccettabili, e per contribuire in tal modo a migliorare il livello del dibattito, sono concesse compensazioni finanziarie unicamente ai portali informativi online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un conto utente personale non trasferibile e protetto da password e che comunicano al Comitato il nominativo di una persona responsabile dei forum. La Giunta provinciale emana con propria delibera, sentito il Comitato, le norme attuative che vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta provinciale puo' prevedere in particolare compensazioni finanziarie per la moderazione redazionale dei forum, per l'istituzione di garanti e per l'applicazione di sistemi di crittografia ai conti utente.».

Art. 8

1. L'art. 11 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

«Art. 11 (Disposizioni finanziarie). - 1. Le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 9, 9-bis e 10 per l'esercizio finanziario 2015 sono stimate in 1.000.000,00 di euro; esse saranno coperte con gli stanziamenti di spesa gia' disposti in bilancio nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (UPB 27115) a carico dell'esercizio 2015. Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

2. L'assessora o l'assessore alle finanze e' autorizzata/o a disporre con decreto, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le necessarie variazioni al bilancio 2015.

3. Le spese per l'attivita' e il funzionamento del Comitato di cui all'art. 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.».

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Provincia
Kompatscher